



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Maura Mancini	Giudice
dott. Silvia Rossi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che:

- in data 15.9.2021 la società ha depositato proposta di concordato prenotativo, cui è stata riunito il ricorso prefallimentare RG n.71/2021;
- in data 19.1.2022 la società ha depositato il piano e la proposta definitivi con i quali ha proposto ai creditori un concordato con assunzione ai sensi dell'art. 160 co.1 lett. b); con successiva memoria di integrazioni del 19.4.2022 la società ha modificato la proposta e il piano sulla base dei rilievi mossi dal Collegio con decreto del 10.3.2022;
- con decreto del 17.6.2022 il Tribunale aveva ammesso la società al concordato preventivo fissando l'adunanza dei creditori alla data del 13.10.2022;
- con successiva decreto del 12.09.2022 il Tribunale apriva procedimento di revoca ex art. 173 lf, avendo riscontrato l'assenza delle condizioni di ammissibilità per mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria alla luce del valore degli *assets* aziendali periziati dal Commissario Giudiziale;
- nel corso del procedimento di revoca, sentito il perito a chiarimenti, all'udienza del 3.11.2022 la società indicava di voler adeguare proposta e piano ai valori periziati;
- con decreto del 4.11.2022 il Tribunale concedeva giorni 15 per il deposito di nuova proposta e piano;

-prima dello scadere del termine assegnato la società ha depositato rinuncia alla procedura, dichiarando che è stato verificato che non vi sono i presupposti per addivenire ad una ristrutturazione concordataria dei debiti;

Rilevato altresì che per effetto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di concordato la presente procedura va dichiarata estinta per sopravvenuta improcedibilità;

che ove intervenga rinuncia da parte del proponente, non si rende necessaria la convocazione della parte ai sensi dell'art 162 l.f. .

Dato atto che pende procedura per dichiarazione di fallimento, e che il richiamo contenuto all'art 161, Vi comma l.f. all'art.162, commi 2 e 3 l.f., impone che il tribunale decida contestualmente e con separato provvedimento sull'istanza di fallimento.

P.Q.M.

1. Dichiaro chiuso il procedimento di revoca ex art. 173 lf;
2. Dichiaro improcedibile la procedura concordataria promossa dalla Società MARICLA SRL IN LIQUIDAZIONE C.F.03102500406.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Rimini, camera di consiglio del 24.11.2022

Il giudice rel.

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi